

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
DELLA V SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO**

**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

**Ottobre – Novembre 2013**

**Leggi, decreti e regolamenti. Interpretazione. Criteri di interpretazione.**

**Cons. Stato, Sez. V, 7 ottobre 2013, n. 4920 - Pres. Pajno, Est. Bianchi**

*L'art. 12 delle preleggi non privilegia in assoluto il criterio interpretativo letterale, poiché evidenzia, attraverso il riferimento "all'intenzione del legislatore" un essenziale riferimento alla coerenza della norma e del sistema; di conseguenza il dualismo, presente nell' art. 12, tra lettera "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" e spirito o ratio "intenzione del legislatore" va risolto con la svalutazione del primo criterio, rilevandosi inadeguata la stessa idea di interpretazione puramente letterale.*

[Link al testo sentenza](#)

La sentenza richiama un precedente della sezione n. 6392 del 13 dicembre 2012, ed applica il canone ermeneutico teleologico, in conformità a quanto fatto dal primo giudice, all'art. 139 delle N.T.A. del Piano Regolatore di Perugia, a tenore del quale un impianto carburanti poteva essere realizzato in una fascia di rispetto solo nel caso in cui questa fosse stata "prospiciente a", "a contatto di" o "ricadente in" zone con certe classificazioni, affermando che al termine "prospiciente a" debba attribuirsi un significato più ristretto rispetto a quello comunemente inteso (e cioè di "orientato nella direzione corrispondente a una data veduta", come specificato dal Devoto-Oli), poiché altrimenti potrebbero essere autorizzati impianti senza alcuna diretta e concreta correlazione con (ed utilità per) le zone sopra indicate, siccome realizzabili anche ad elevata distanza dalle stesse, con ciò vanificandosi il fine perseguito dalla norma.

**Commercio e artigianato. Licenza di commercio.**

**Cons. Stato, Sez. V, 7 ottobre 2013, n. 4921 - Pres. Pajno, Est. Bianchi**

*Dal tenore letterale dell'art. 445 c.p.p., secondo cui "la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna" emerge chiaramente la volontà del legislatore di escludere l'efficacia della sentenza patteggiata solo nell'ambito dei giudizi civili ed amministrativi, restando, per converso, ferma la sua equiparazione alla pronuncia di condanna ad ogni altro fine.*

*Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c, del D.Lgs. n.114/1998 secondo cui non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, "coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina" rileva anche una sentenza di condanna patteggiata.*

[Link al testo sentenza](#)

**Processo amministrativo. Ottemperanza. Risarcimento danni**

**Cons. Stato, Sez. V, 4 novembre 2013, n. 5301 - Pres. Pajno, Est. Tarantino**

*Non si può invocare il risarcimento del danno in sede di ottemperanza sulla scorta di una sentenza che non ha accertato la lesione del bene della vita, in quanto l'ottemperanza deve assumere come punto di partenza lo jussum contenuto nel giudicato*

[Link al testo sentenza](#)

**Contratti pubblici nei settori ordinari. Requisiti di partecipazione e di qualificazione. Tassatività delle cause di esclusione.**

**Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 2013, n. 5375 – Pres. Torsello, Est. Franconiero**

*Il fondamento giustificativo del principio di tassatività delle cause di esclusione è quello di ridurre gli oneri formali gravanti sulle imprese partecipanti a procedure di affidamento, quando questi non siano strettamente necessari a raggiungere gli obiettivi perseguiti attraverso gli schemi dell'evidenza pubblica, i quali, consistendo nella selezione del miglior contraente privato, conducono a privare di rilievo giuridico, attraverso la sanzione della nullità testuale, tutte le "cause amministrative" di esclusione dalle gare incentrate non già sulla qualità della dichiarazione, ma piuttosto sulle forme con cui questa viene esternata.*

[Link al testo sentenza](#)